

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, BRESCIA, COLOMBINI, BENEVELLI,
BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, FOLENA, MAINARDI
FAVA, MONTANARI FORNARI, PERINEI, SANNA, TAGLIABUE,
GALANTE**

Presentata il 13 febbraio 1991

**Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento
ai ciechi civili ed ai pluriminorati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, ormai da diversi anni, si è posto il problema di adeguare normativamente l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi di guerra e quella degli invalidi civili totali a quella dei grandi invalidi di guerra, secondo la giusta logica dell'« uguale danno uguale diritto ».

Le leggi finanziarie del Governo, spesso più protese al risparmio che alla tutela dei diritti innegabili, hanno reso irrealizzabile questo principio. Nonostante l'andamento delle finanziarie precedenti, il nostro gruppo aveva evidenziato nella finanziaria 1991 l'esigenza di risolvere questo annoso problema per tutte le categorie aventi diritto.

Il numero molto elevato degli invalidi civili, che avrebbe richiesto una copertura finanziaria senza dubbio molto consistente, ha impedito che questa nostra proposta fosse accolta. Oggi, però, le limitate risorse già stanziare — lire 10.000.000.000 per i pluriminorati più lire 15.000.000.000 aggiuntivi — e l'impegno pubblicamente assunto dal Governo, disponibile ad esaminare positivamente il problema dell'adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti, ci consente di presentare questa proposta di legge. Essa, anche se parzialmente, permette l'affermazione del principio dell'equiparazione delle rispettive indennità e ci fa sperare che gradualmente il problema venga risolto in tutta la sua interezza.

Nell'articolo 1, infatti, la proposta di legge prevede l'attribuzione ai ciechi assoluti, sia per causa di guerra, sia per causa civile, di una indennità di accompagnamento di pari entità nell'importo corrente (dal 1° gennaio 1991) e nei meccanismi di adeguamento automatico negli anni successivi. Nell'articolo 2 si prospetta un altro problema che da tempo attende risposte di giustizia e di civiltà, problema troppe volte sottovalutato e rinviato, quello dei pluriminorati. Nel suddetto articolo, infatti, si riconosce ai plu-

riminorati il diritto di usufruire di una indennità cumulativa corrispondente a quelle indennità spettanti in rapporto alle singole ed accertate minorazioni. Il riconoscimento di tale diritto trova le sue fondamenta nella considerazione oggettiva che a più *handicaps*, spesso gravissimi, è necessario rispondere anche con una maggiore disponibilità finanziaria, al fine di integrare la ridotta autonomia personale con prestazioni ed attività di terzi.

Con l'articolo 3 infine si provvede alla necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento disciplinata da ultimo dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, spettante ai ciechi assoluti per causa di guerra di cui al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

ART. 2.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2 lettere *a*) e *b*), dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modifiche ed integrazioni, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme su richiamate.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 68.000.000.000 annue, a decorrere dal-

l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.